



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 301

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2914

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0554/IT

Richiesta di informazioni supplementari dalla Commissione

Request for supplementary information - Demande d'informations complémentaires - Žádost o doplňující informace - Ersuchen um ergänzende Informationen - Искане за допълнителна информация - Žádost o dodatečné informace - Anmodning om supplerende oplysninger - Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών - Solicitud de información complementaria - Lisateabe edastamise palve - Lisätietopyyntö - Zahtjev za dodatne informacije - Kiegészítő információ kérése - Domanda di informazioni complementari - Prašymas pateikti papildomos informacijos - Papildu informācijas pieprasījums - Talba għal tagħrif addizzjonali - Verzoek om aanvullende inlichtingen - Prošba o uzupeňnienie informacji - Pedido de informações complementares - Solicitare de informații suplimentare - Žiadosť o ďalšie informácie - Zahteva za dodatne informacije - Begäran om kompletterande upplysningar - Iarraidh ar fhaisnéis fhorlíontach

MSG: 20232914.IT

1. MSG 301 IND 2023 0554 IT IT 27-12-2023 18-10-2023 COM INFOSUP COM 27-12-2023

2. della Commissione

3. DG GROW/E/3 - N105 04/63

4. 2023/0554/IT - SERV30 - Media

5.

6. Notifica 2023/554/IT — Richiesta di informazioni supplementari

Nell'ambito della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, il 25 settembre 2023 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il "Progetto di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato" (il "progetto notificato").

Per consentire ai servizi della Commissione di completare l'analisi da loro condotta in forza delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, le autorità italiane sono invitate a rispondere alla seguente richiesta di informazioni supplementari:

1. La proposta di modifica dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208 prevede la soppressione del riferimento a "progressivamente" in relazione all'obbligo per i fornitori dei media audiovisivi di rendere i loro servizi più accessibili alle persone con disabilità. Inoltre l'articolo 1, paragrafo 20, lettera b), del progetto notificato, che modifica l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, stabilisce quanto segue: "Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicità almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte" Le autorità italiane sono invitate a spiegare l'impatto previsto che le suddette modifiche produrrebbero in relazione all'accessibilità per i fornitori di media audiovisivi, compreso l'impatto previsto dall'introduzione di tali tempistiche specifiche sulle politiche di accessibilità dei fornitori di media audiovisivi.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

2. L'articolo 1, paragrafi 28 e 29, del progetto notificato recepisce rispettivamente l'articolo 28 bis e l'articolo 28 ter della direttiva (UE) 2018/1808 (la direttiva SMA riveduta). L'articolo 42 modificato del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, in particolare, fa riferimento all'adozione di codici di condotta in tale contesto. I servizi della Commissione invitano le autorità italiane a chiarire se l'attuazione dell'articolo 28 ter della direttiva SMA riveduta avverrà solo attraverso le forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, come modificato dal progetto notificato. Le autorità italiane sono inoltre invitate a chiarire se i criteri di cui all'articolo 42 modificato, comma 5, si applichino solo alle misure adottate dalle piattaforme per la condivisione di video nell'ambito delle forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione di cui all'articolo 42, comma 3, come modificato dal progetto notificato, o se tali criteri si applichino anche alle misure adottate dalle piattaforme per la condivisione di video al di fuori delle forme di co-regolamentazione e autoregolamentazione, ad esempio le misure elencate all'articolo 42, comma 7, come modificate dal progetto notificato.

3. L'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 35, del progetto notificato prevede una sotto quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee "rispettivamente ai commi 1, 2 e 3" riservata alle opere di espressione originale italiana. Si invitano le autorità italiane a chiarire se tale sotto quota si applica non solo alla quota del 30 per cento delle opere europee, ma anche all'obbligo di investimento di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b).

4. La quota di opere europee, prevista dall'articolo 55, comma 1, modificato del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, si applica esclusivamente ai fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana. L'articolo 55, comma 3, del progetto notificato estende solo l'obbligo di investimento [articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208 e successive modifiche] ai fornitori di servizi di media audiovisivi non stabiliti in Italia, ma rivolti al pubblico in Italia. In tale contesto, i servizi della Commissione chiedono alle autorità italiane di chiarire se l'articolo 55, comma 8, sostituito, si applichi anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi che non sono stabiliti in Italia ma si rivolgono al pubblico italiano.

5. L'articolo 35 del progetto notificato, che modifica l'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, prevede un obbligo di investimento del 18 per cento (degli introiti netti annui del fornitore in Italia) dal 1^o gennaio 2023, e del 20 per cento dal 1^o gennaio 2024, che, in virtù della modifica dell'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, si applica anche ai fornitori di servizi di media non stabiliti in Italia, ma rivolti al pubblico italiano. Inoltre potrebbe applicarsi anche la sotto quota relativa alle opere di espressione originale italiana (cfr. le richieste 3 e 4). Si invitano le autorità italiane a fornire chiarimenti sui criteri utilizzati per determinare la proporzionalità delle percentuali menzionate e, se del caso, dell'applicazione della sotto quota all'obbligo di investimento.

6. I servizi della Commissione accoglierebbero con favore chiarimenti su come saranno presi in considerazione i servizi televisivi lineari ai sensi dell'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, come modificato dall'articolo 35 del progetto notificato. Inoltre si invitano le autorità italiane a chiarire la ratio dell'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, come modificato dall'articolo 35 del progetto notificato, i criteri applicati per selezionare questa particolare soglia (80 per cento) e l'effetto pratico sul mercato audiovisivo (quale tipo di fornitori sarà in pratica esentato dagli obblighi di investimento previsti per i servizi a richiesta).

7. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, e all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208, come modificato dall'articolo 35 del progetto notificato, si invitano le autorità italiane a chiarire quali criteri saranno utilizzati per definire le opere audiovisive di espressione originale italiana e quali criteri saranno utilizzati per determinare le sotto quote assegnate alle opere di espressione originale italiana e, soprattutto, se tale sotto quota di opere di espressione originale italiana possa superare quanto stabilito nel progetto notificato. Le autorità italiane sono inoltre invitate a sottolineare in che modo il progetto notificato comporti una "semplificazione del sistema".

8. I servizi della Commissione invitano le autorità italiane a chiarire, a loro avviso, l'interazione tra il regolamento (UE) 2022/2065, in considerazione del suo pieno effetto di armonizzazione, e l'articolo 1, commi 28 e 29, del progetto notificato, che modifica rispettivamente l'articolo 41 e l'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 208.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

9. Le autorità italiane possono fornire ulteriori informazioni sull'ambito di applicazione e sul valore giuridico delle linee guida che l'autorità competente italiana deve adottare conformemente all'articolo 1, comma 29, del progetto notificato, che modifica l'articolo 42, comma 5, e, in particolare, per quanto riguarda la loro compatibilità con la massima armonizzazione del regolamento (UE) 2022/2065?

10. I servizi della Commissione desiderano ricevere ulteriori informazioni sulle implicazioni dell'articolo 1, comma 4, del progetto notificato e sull'estensione dell'ambito di applicazione della legge ai "servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti audiovisivi o anche solo audio", che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono uguali ai "servizi di piattaforma per la condivisione di video". In particolare, i servizi della Commissione accoglierebbero con favore chiarimenti sul modo in cui i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video dovrebbero rispettare gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 4, anche in vista del regolamento (UE) 2022/2065, in particolare a norma degli articoli 6, 8, 14, 28, 34 e 35 e del suo quadro di vigilanza e di applicazione.

11. Le autorità italiane sono inoltre invitate a chiarire l'obiettivo dei riferimenti agli articoli 6 e 8 del regolamento (UE) 2022/2065 nell'articolo 1, comma 28, del progetto notificato di modifica dell'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

12. I servizi della Commissione sarebbero grati di ricevere ulteriori informazioni sull'obbligo di cui all'articolo 1, comma 28, del progetto notificato che modifica l'articolo 41, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in particolare sul destinatario dell'obbligo, sull'obiettivo perseguito dall'obbligo e sui mezzi con cui il destinatario dell'obbligo dovrebbe rispettarlo.

Si invitano le autorità italiane a rispondere entro il 31 ottobre 2023.

Mary Veronica Tovsak Pleterski
Direttore
Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu